



REDDITO IMPRESA E IRAP

La legge di bilancio 2025 incontra Transizione 5.0

di Viviana Grippo

Seminario di specializzazione

Transizione 5.0: il credito d'imposta per la transizione digitale ed energetica

[Scopri di più](#)

I [commi 427-429, dell'articolo 1, L. 207/2024](#) (Legge di Bilancio 2025), introducono modifiche significative al **credito d'imposta Transizione 5.0**, con l'obiettivo di renderlo più **accessibile e vantaggioso** per le imprese.

Prima di esaminare le novità di Transizione 5.0, facciamo un **breve ripasso della normativa**.

Si tratta di una **agevolazione destinata a tutte le imprese**, residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti, **indipendentemente dalla forma giuridica**, dal **settore economico di appartenenza**, dalla **dimensione e dal regime fiscale** di determinazione del reddito dell'impresa, che siano in **regola con la sicurezza** sui luoghi di lavoro e con il **versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori.

Restano **escluse le imprese** in stato di **liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale**, o sottoposte ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni oltre alle imprese destinatarie di **sanzioni interdittive**, ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Sono ammessi all'agevolazione i **nuovi investimenti** effettuati negli anni 2024 e 2025, in strutture produttive ubicate nel **territorio dello Stato**, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una **riduzione dei consumi energetici**.

In merito alla **riduzione dei consumi** l'investimento deve garantire complessivamente un abbattimento dei **consumi energetici della struttura produttiva** cui si riferisce il progetto di innovazione, **non inferiore al 3%**, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento **non inferiore al 5%**.

Sono ammissibili al beneficio i **progetti di innovazione avviati dall'1.1.2024 e completati entro il 31.12.2025** (restiamo in attesa di un provvedimento che sposti tale data alla fine del mese di aprile 2026) aventi ad oggetto investimenti effettuati in **uno o più beni materiali e**



immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli **allegati A e B di industria 4.0**. Sono, inoltre, agevolabili anche le **spese di formazione del personale**, docente e discente, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle **competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale** ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati e in ogni caso sino al **massimo di 300.000**.

Con riferimento alle date occorre ricordare che per **data di avvio del progetto** di innovazione si intende la **data del primo impegno giuridicamente vincolante** sottoscritto dall'azienda e tale che esso renda l'investimento irreversibile.

Con la Legge di bilancio 2025 vengono apportate **alcune novità** che impattano sulla determinazione e fruizione del credito, a decorrere infatti dai **medesimi investimenti effettuati dall'1.1.2024**, per effetto delle modifiche apportate:

a) il credito d'imposta **può essere riconosciuto**, in alternativa alle imprese, alle **società di servizi** energetici (**ESCo**) certificate;

b) è previsto **l'incremento della maggiorazione riconosciuta**, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, nei termini che seguono:

- al **130% del costo per i moduli fotovoltaici prodotti nell'UE** con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5% di cui [all'articolo 12, comma 1, lettera a\), D.L. 181/2023](#);
- al **140% del costo per i moduli fotovoltaici** con celle, prodotti nell'UE, con un'efficienza a livello di cella almeno **pari al 23,5%** di cui [all'articolo 12, comma 1, lettera b\), D.L. 181/2023](#);
- al **150%** per i moduli prodotti **nell'UE** composti da celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione Europea con un'efficienza di cella almeno **pari al 24%** di cui [all'articolo 12, comma 1, lettera c\), D.L. 181/2023](#);

c) viene elevata **al 35% l'aliquota del credito d'imposta** per la quota di investimenti d'importo compreso tra euro 2.500.000 ed euro 10.000.000;

d) viene **soppresso** il riferimento alla misura dell'incremento del credito d'imposta al 20%, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o dei processi produttivi interessati dall'investimento superiore al 10%, per il quale la vigente formulazione prevede l'aliquota del 15%;

e) viene **soppresso** il riferimento alla misura dell'incremento del credito d'imposta al 25%, riconosciuto nel caso di **riduzione dei consumi energetici** della **struttura produttiva superiore al 10%** o dei **processi produttivi** interessati dall'investimento **superiore al 15%**, per il quale la vigente formulazione prevede l'aliquota del 15%;

f) si prevede che, per le società di **locazione operativa**, il risparmio energetico conseguito può



essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario;

g) si definisce la **misura della contribuzione al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi** (rispettivamente pari al 3% e al 5%), per gli investimenti in beni di cui all'[Allegato A](#) annesso alla L. 232/2016 (beneficiari del credito d'imposta industria 4.0) caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica, effettuati in sostituzione di **beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi** alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio. Inoltre, il nuovo comma 9-ter, prevede che la **riduzione dei consumi energetici si considera**, in ogni caso, conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il **tramite di una società di servizi energetici (ESCo) in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract)**, nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il **raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici** differenziata a seconda che si faccia riferimento alla **struttura produttiva o ai processi produttivi interessati dall'investimento**, rispettivamente, **non inferiore al 3% e al 5%**.

h) si prevede la **cumulabilità del credito d'imposta Transizione 5.0** con il credito per investimenti nella **Zona Economica Speciale (ZES unica - Mezzogiorno)** di cui all'[articolo 16, D.L. 124/2023](#) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) di cui all'[articolo 13, D.L. 60/2024](#).

Inoltre, il credito d'imposta è **cumulabile con altre agevolazioni** che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della **non concorrenza alla formazione del reddito** e della base imponibile dell'Irap, non porti al **superamento del costo sostenuto**.

Infine, viene chiarito che il **credito d'imposta è cumulabile** con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'UE (di cui all'articolo 9, Regolamento 2021/241), a condizione che il **sostegno non copra le medesime quote di costo** dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

Volendo riassumere **in forma tabellare** avremo:



Quota di investimento	Riduzione consumi energetici		
	Unità Produttiva: dal 3 al 6% Processo: dal 5 al 10%	Unità Produttiva: dal 6 al 10% Processo: dal 10 al 15%	Unità Produttiva: almeno 10% Processo: almeno 15%
Fino a 10 mln	35%	40%	45%
Da 10 mln a 50 mln	5%	10%	15%

Gli investimenti in impianti fotovoltaici concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente al:

130%	a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;
140%	b) moduli fotovoltaici con celle, ((gli uni e le altre)) prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
150%	c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.